

D.R.S. n. 1332 del 30 GIU. 2021 / Servizio 6 Albi – Gestione e Vigilanza

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

***“Cooperativa Sociale Il Gattopardo - Autorizzazione al funzionamento
Sezione Gestanti e Ragazze Madri - Tipologia Casa di Accoglienza ad Indirizzo Segreto per
Ospitalità di Secondo Livello sita in Palma di Montechiaro (AG)”***

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 09.05.1986, n. 22;
- VISTO** il D.P.Reg. 28 maggio 1987, recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;
- VISTO** il D.A. 29.03.1989, con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;
- VISTO** il D.P.Reg. 31.03.2015, n. 96, con il quale sono stati approvati i nuovi standard strutturali ed organizzativi per Centro antiviolenza, Casa di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di ospitalità in emergenza, Casa di accoglienza per gestanti e donne con figli;
- VISTO** il D.D.G. n. 2072 del 29.11.2019, con il quale è stato conferito al Dott. Antonino Maggio il Servizio “Albi - Gestione e Vigilanza” del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, con decorrenza dal 01.01.2019;
- VISTA** la delibera della Giunta Regionale n. 260 del 14.06.2020, con la quale è stato conferito al Dott. Rosolino Greco l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;
- VISTO** il D.D.G. n. 1871 del 30.12.2020 "Approvazione atto integrativo al contratto individuale di lavoro conferito al Dott. Antonino Maggio";
- VISTA** l'istanza presentata, acquisita in data 22.03.2021 con prot. n. 11307, con la quale la COOPERATIVA SOCIALE IL GATTOPARDO, con sede legale in Palma di Montechiaro, Via Maccacaro, n. 11, chiede l'iscrizione all'albo regionale delle istituzioni assistenziali per la sezione Gestanti e Ragazze Madri e donne in difficoltà e la tipologia Casa di Accoglienza ad Indirizzo Segreto per Ospitalità di Secondo Livello per una struttura sita in Palma di Montechiaro;
- VISTO** l'art. 28 della l.r. n. 22/86, ove è previsto che le strutture socio assistenziali residenziali o diurne sono soggette, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 26, alla autorizzazione al funzionamento;
- ESAMINATA** l'istanza prodotta dall' Ente acquisita in data 22.03.2021 con prot. n. 11307;
- VISTO** il parere igienico-sanitario reso con nota prot. n. 9902 del 01.06.2021 dall'A.S.P. n. 1 di Agrigento, acquisita in pari data con prot. n. 22681;
- VISTO** il parere reso dal Comune di Palma di Montechiaro con nota prot. n. 19849 del 21.06.2021, acquisita in pari data con prot. n. 25005;

RILEVATO che sussistono i presupposti per rilasciare l'autorizzazione al funzionamento;

DECRETA

ART. 1 La COOPERATIVA SOCIALE IL GATTOPARDO, con sede legale in Palma di Montechiaro, Via Maccacaro, n. 11, è autorizzata allo svolgimento dell'attività assistenziale SEZIONE Gestanti e Ragazze Madri TIPOLOGIA Casa di Accoglienza ad Indirizzo Segreto per Ospitalità di Secondo Livello, sita in Palma di Montechiaro, e per una ricettività di n. 8 unità.

ART. 2 L'autorizzazione ha validità di mesi sei, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali.

ART. 3 Entro il termine di scadenza dell'autorizzazione, l'ente dovrà richiedere con documentata istanza l'iscrizione all'albo regionale ai sensi dell'art. 26 della l.r. n. 22/86.

ART. 4 L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori, per numero e profili professionali, nel rispetto degli standards organizzativi di cui al D.P.Reg. n. 96 del 31.03.2015.

ART. 5 Il Comune territorialmente competente nell'ambito delle proprie attribuzioni previste dall'art. 16 della l.r. n. 22/86 eserciterà l'opportuna vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali.

ART. 6 Ai sensi dell'art. 8 della l. 29.03.2001, n. 135, modificativo dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto 18.6.1931, n. 773, l'Ente è tenuto a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone ospitate, mediante consegna di copia delle apposite schede entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo.

Tale comunicazione dovrà, altresì essere fornita anche all'amministrazione comunale territorialmente competente con riguardo sia agli eventuali ospiti paganti in proprio che ai soggetti assistiti in convenzione dai Comuni.

ART. 7 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.



IL DIRIGENTE

Antonino Maggio